

Cassazione civile sez. II 29 gennaio 2025, n. 2129. Pres. FALASCHI, Rel. BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE

Xi.Gi. ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Siena reso il 13 dicembre 2018 e pubblicato il 16 gennaio 2019, che ha dichiarato "inammissibile e improcedibile" il reclamo proposto dal ricorrente avverso il decreto di liquidazione di euro 200,00 oltre accessori, emesso dal giudice tutelare del medesimo Tribunale in favore dell'avvocato Y.Le., nominato amministratore di sostegno del ricorrente. Il Tribunale ha osservato che il decreto di liquidazione dell'indennità dell'amministratore di sostegno ha contenuto decisorio e ha quindi attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, se non impugnato con l'apposito rimedio. Al fine di individuare lo specifico rimedio gravatorio occorre - ha osservato il Tribunale - qualificare la figura e il ruolo dell'amministratore di sostegno: l'amministratore di sostegno, secondo il Tribunale, è sia ausiliario del giudice che rappresentante del beneficiario, "in un oscillare continuo tra questi due poli", così che viene in rilievo, nel caso in esame, una impugnazione avverso il decreto di liquidazione dell'ausiliario del magistrato, che trova la sua disciplina nell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002.

L'intimato Y.Le. non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata dal ricorrente in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è basato su quattro motivi.

1) Il primo motivo contesta "violazione degli artt. 404,408 e 410 c.c., della legge n. 6/2004; falsa applicazione degli artt. 61,65 e 68 c.p.c., 3, 168 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.Lgs. 150/2011" per avere il Tribunale erroneamente assimilato la figura dell'amministratore di sostegno all'ausiliario del giudice e conseguentemente individuato nella opposizione di cui al richiamato art. 170 il rimedio proponibile avverso la liquidazione di quanto a lui spettante.

Il motivo è fondato. Come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte, l'amministratore di sostegno - il cui ufficio è "innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale" (Cass. n. 14896/2020) - "non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario" (Cass. n. 451/2024). Sempre ad avviso della giurisprudenza di questa Corte, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., che sono richiamati dall'art. 3 della legge n. 6/2004, l'amministratore di sostegno può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità (Cass. n. 6197/2021). Come nel caso del tutore, pertanto, la gestione degli interessi è svolta dall'amministratore a titolo gratuito e può unicamente essere assegnata un'equa indennità. Siamo quindi al di fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002.

Correttamente, pertanto, il ricorrente aveva adito con reclamo il Tribunale, essendo appunto il reclamo il rimedio individuato da questa Corte rispetto all'equa indennità di cui all'art. 379 c.c. (cfr. Cass. n. 5474/2022 e Cass. n. 4755/1983).

2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi, che rispettivamente denunciano:

a. il secondo, violazione degli artt. 739 e 720 - bis c.p.c., 45 disp. att. c.c., per non avere, in ogni caso, disposto la traslatio del giudizio davanti al giudice ritenuto competente;

b. il terzo, violazione degli artt. 2,3,8,13,19,24,32 e 111 Cost., 3, 8, 9 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), per avere il Tribunale omissso ogni pronuncia sul merito;

c. il quarto, violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., 6CEDU, per avere accolto l'eccezione processuale di controparte senza avere prima verificato la nullità o l'inesistenza del provvedimento di liquidazione.

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Siena, in persona di diverso magistrato, che si pronuncerà sul reclamo ad esso proposto; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siena, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2025.